REGOLAMENTO (CEE) n. 30/83 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1982

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982 che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (5) ; che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 1037/82 prevede che, se i quantitativi che si trovano nelle scorte pubbliche non consentono di effettuare la fornitura o non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare è assicurata mediante l'acquisto di tale prodotto sul mercato della Comunità, sempreché non venga perturbato il normale sviluppo dei prezzi sul mercato ; che, poiché i requisiti di qualità sono soddisfatti e i quantitativi in questione non sono così elevati da perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, è opportuno ricorrere all'acquisto sul mercato per assicurare la fornitura di latte scremato in polvere ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	CICR	
3. Paese di destinazione	Filippine	Uruguay
4. Quantitativo totale della partita	250 t	100 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Belga	Francese
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(7)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la dicitura seguente:	
	« PHL - 14 / Skimmed-milk powder / Enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / Action of the International Committee of the Red Cross / For free distribution / Manila »	« URU - 11 / Leche en polvo con vitaminas A y D / Donación de la Comunidad económica europea / Acción del Comité internacional de la Cruz Roja / Destinado a la distribución gratuita / Montevideo »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il	
	15 febbraio 1983	31 gennaio 1983
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Manila (deposito su banchina o alleggio)	Porto di sbarco Montevideo (deposito su banchina o alleggio)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	Philippine National Red Cross, PO Box 280, Manila D-2803, Philippines (8)	Cruz Roja Uruguaya, Avenida 8 de Octubre 1990, Montevideo/Uruguay
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	—	

Designazione della partita	C	D	E
1. Regolamenti del Consiglio applicati :			
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)		
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82		
2. Beneficiario	PAM		
3. Paese di destinazione	Tunisia	Marocco	
4. Quantitativo totale della partita	170 t	800 t	400 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Scorte d'intervento	Acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	Entrate all'ammasso dopo il 1° aprile 1982	(7)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Tunisia 2518 / Dried skimmed milk non enriched / Tunis / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »	« Morocco 2288 / EXP / Dried skimmed milk enriched with vitamins A and D / Casablanca / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »	« Morocco 2288 / EXP / Dried skimmed milk enriched with vitamins A and D / Tangiers / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »
9. Termine di consegna	Consegna nel marzo 1983	Consegna il più presto possibile e al più tardi il 15 marzo 1983	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario		
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara		
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	24 gennaio 1983		

Designazione della partita	F
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82
2. Beneficiario	Grenada
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	175 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Acquisto sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(7)
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community to Grenada / For free distribution »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 28 febbraio 1983
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (6)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	24 gennaio 1983

Designazione della partita	G
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82
2. Beneficiario	Ecuador
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Acquisto sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(7)
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Leche en polvo descremada enriquecida con vitaminas A y D / Donación de la Comunidad económica europea a Ecuador / Para distribución gratuita »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 28 febbraio 1983
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (6)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	24 gennaio 1983

Designazione della partita	H	I
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	Nicaragua	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	1 000 t (5)	200 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Acquisto sul mercato della Comunità limitato ai paesi seguenti: Danimarca, Irlanda e Regno Unito	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(7)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Leche en polvo descremada enriquecida con vitaminas A y D / Donación de la Comunidad económica europea a Nicaragua / Para distribución gratuita »	
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile e al più tardi il 15 marzo 1983	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (6)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	24 gennaio 1983	

NOTE

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(3) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » ; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78 ; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(5) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t ; vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(6) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.

(7) Il tenore di vitamine A del latte scremato in polvere deve essere di 5 000 UI per 100 g al minimo. Il tenore di vitamine D del latte scremato in polvere deve essere di 500 UI per 100 g al minimo. Deve essere garantito che il miscuglio di vitamine incorporate nel latte contiene dieci volte più vitamine A che vitamine D. Le vitamine incorporate nel latte devono essere di qualità farmaceutica e prodotte ai fini del consumo umano. L'indicazione chiaramente visibile della data di fabbricazione del latte scremato in polvere vitaminizzato deve figurare sui sacchi.
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve effettuarsi al massimo un mese prima della data di rilascio dell'attestato di controllo di cui all'articolo 8, paragrao 1, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(8) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, all'atto della consegna, un certificato d'origine, un certificato sanitario ed una fattura commerciale legalizzata dalle autorità consolari delle Filippine, redatti in inglese.